

Codice A1509A

D.D. 26 gennaio 2017, n. 60

L.R. n. 7/2006 - Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale - sezione regionale, al n. 31/RP - dell'"Associazione Cori Piemontesi" - c.f. 90006900014 - con sede legale nel Comune di Verbania.

Premesso che la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), in attuazione della normativa statale (legge n. 383/2000), riconosce il valore dell' associazionismo di promozione sociale, sia disciplinando i rapporti delle Associazioni con la regione e il sistema delle Autonomie funzionali, sia attivando forme di sostegno, sia istituendo il registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Visto l'articolo 6 della sopra citata l. r. 7/2006, che istituisce il Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni di ambito territoriale provinciale.

Visto il Regolamento d'esecuzione previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, della l.r. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 15 giugno 2006 ed entrato in vigore il 30 giugno 2006.

Rilevato che in data 30 giugno 2006 è stata attivata la Sezione regionale del registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Vista la Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante "Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla l.r. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al DPGR n. 5/R del 12 giugno 2006;

Dato atto che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 2-13341 del 22 febbraio 2010 ha individuato nella Direzione regionale "Politiche sociali e politiche per la famiglia", ora Direzione "Coesione Sociale" la Struttura competente in materia di "Associazionismo di promozione sociale".

Vista l'istanza di iscrizione al Registro Regionale presentata dall'Associazione di promozione sociale "Associazione Cori Piemontesi" con sede legale a Verbania – c.f 90006900014 (ns.prot.n. 42681/A1509A del 7/12/2016);

Verificato che la sopra indicata istanza presenta i requisiti generali di iscrizione al Registro previsti dagli articoli 2,3,5,6 della l. r. 7/2006, nonché dell'art. 3 del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006.

Constatato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito con D.G.R. n. 15-3199 del 26 aprile 2016 in n. 90 giorni;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-

amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 “indirizzo politico - amministrativo”, art. 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”;

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 “Attribuzioni dei dirigenti” e art. 18 “Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”;

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità” e art. 96 “Ruolo organico del personale regionale”;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale)

Visto il Regolamento regionale di cui al d. p. g. r. 5/R-2006, recante “Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (...) (Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7)”

Vista la circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante “Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, istituito dalla legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7, e disciplinato dal regolamento di cui al d. p. g. r. 5/R-2006.

Vista la DGR n. 2-13341 del 22 febbraio 2010 “Art. 5 comma 2 del provvedimento di organizzazione di cui all’allegato della DGR n. 10-9336 del 01.08.2008: individuazione della Direzione regionale “Politiche sociali e politiche per la famiglia” (ora Direzione “Coesione Sociale”) quale struttura competente in materia di “Associazionismo di promozione sociale”.

DETERMINA

- di iscrivere alla Sezione regionale del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, in conformità ai requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 della l.r. 7/2006, nonché degli artt. 2,3,4, del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/r- 2006, la seguente Associazione, cui viene attribuito il numero di iscrizione di seguito specificato:

<i>Numero di iscrizione</i>	<i>denominazione dell’organizzazione iscritta</i>	<i>Sede legale (indicare il Comune) e codice fiscale</i>
31/RP	ASSOCIAZIONE CORI PIEMONTESI	Comune: VERBANIA Codice fiscale: 90006900014

L’iscrizione s’intende riferita alla sola Associazione sopra menzionata e non estende alcun tipo di efficacia alle eventuali articolazioni territoriali presenti e operanti in Piemonte.

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Come disposto dall’art. 8 comma 3 della l.r.7/2006 e dall’art. 8 del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006, l’Associazione iscritta al Registro regionale è soggetta alla revisione periodica biennale dei requisiti d’iscrizione: essa è pertanto tenuta a trasmettere a questa Direzione, entro il 31

dicembre di ogni anno pari, a partire dal 2016, la copia dell'ultimo rendiconto economico approvato ed una relazione sulle attività svolte nel biennio, da presentare mediante una modulistica appositamente predisposta allo scopo dalla Regione. La perdita di uno solo dei requisiti di cui all'art. 6 comma 2 della l.r.7/2006 comporta la cancellazione dell'associazione dal Registro regionale.

Come disposto dall'art. 6 comma 4 della l.r.7/2006 e dall'art. 7 del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006, l'Associazione iscritta deve comunicare a questa Direzione, entro 90 giorni dall'evento e pena la cancellazione dal Registro regionale, le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento per consentire l'aggiornamento del Registro, oltre che le variazioni della rappresentanza legale e della composizione dell'organo di amministrazione.

Sarà cura del Dirigente competente inviare alla sopra indicata Associazione idonea lettera di notifica dell'avvenuta iscrizione al Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO